

- 1 → Riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari delle imprese
- 2 → Riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione
- 3 → Riduzione della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta delle sanzioni e gli interessi dei debiti tributari oggetto della procedura
- 4 → Proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al doppio del termine ordinariamente concesso, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.
- 5 → Inademmissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti
- 6 → Riduzione pene per bancarotta:
 - Se il danno è di speciale tenuità, non sarà punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'OCRI o la domanda di accesso ad un'altra procedura concorsuale
 - Se il danno non è di speciale tenuità, la pena è ridotta fino a metà quando, alla data di apertura della procedura il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dei chirografari e, comunque, il danno non supera l'importo di 2.000.000 euro